

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-473 del 28/01/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI ROTTOFRENO, LOC. CATTAGNINA, RICHIESTA DALLA DITTA LPR SRL PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE DI PARTI MECCANICHE PER AUTOVETTURE".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-386 del 22/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	Claudia Salati

Questo giorno ventotto GENNAIO 2026 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, Claudia Salati, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI ROTTOFRENO, LOC. CATTAGNINA, RICHIESTA DALLA DITTA LPR SRL PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE DI PARTI MECCANICHE PER AUTOVETTURE".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB 2302 del 16/04/2025 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale), rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con provvedimento conclusivo prot. 10473 del 08/05/2025 (acquisito al prot. ARPAE n. 86119 del 09/05/2025), per l'attività di "produzione di parti meccaniche per autovetture" svolta dalla ditta "LPR SRL" (P.I. 00270530330), con sede legale in Strada Rivasso n. 37, comune di Agazzano (PC), presso lo stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno, Loc. Cattagnina, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8 comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi*, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico (S2) costituito dall'unione di acque di prima pioggia e acque reflue domestiche in pubblica fognatura;

VISTA l'istanza trasmessa dal SUAP del Comune di Rottofreno con nota prot. n. 26137 del 14/11/2025, acquisita da ARPAE SAC di Piacenza con prot. n. 202609 in pari data – pratica Sinadoc 35729/2025 - dal procuratore della ditta LPR SRL (CF/P.Iva 00270530330), per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "produzione di parti meccaniche per autovetture" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune Rottofreno, Loc. Cattagnina, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1 lett. c) DPR 59/2013 - *autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera*, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (modifica sostanziale);
- art. 3, comma 1 lett. e) DPR 59/2013 - *comunicazione relativa all'impatto acustico*, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447 (proseguimento senza modifica);
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi*, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico (S2) costituito dall'unione di acque di prima pioggia e acque reflue domestiche in pubblica fognatura (proseguimento senza modifica);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 “Autorizzazione Unica Ambientale”;

CONSIDERATO che il procedimento per l’adozione dell’AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 206210 del 20/11/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha comunicato l’esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 207719 del 24/11/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria “semplificata” ai sensi dell’art.14-bis L. 241/90, come previsto dall’art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 207829 del 24/11/2025 sono state acquisite le integrazioni volontarie prodotte dalla ditta;
- con nota prot. n. 219695 del 11/12/2025 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa volontaria, comunicando il differimento dei termini per rendere le proprie determinazioni;
- la Conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

DATO atto che nell’ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 208210 del 24/11/2025, in cui viene espresso parere favorevole per la matrice “emissioni in atmosfera”, con prescrizioni;
- parere igienico sanitario favorevole, con prescrizioni, dell’AUSL di Piacenza prot. n. 173572 del 28/11/2025, acquisito al prot. ARPAE n. 211980 del 28/11/2025);

RISCONTRATO che:

- il Comune di Rottofreno, convocato alla Conferenza dei Servizi con la suddetta nota prot. n.207719 del 24/11/2025, non ha trasmesso il proprio parere, previsto dall’art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera;
- la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dall’art. 14 bis comma 4 della L. 241/90;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, prot. 23/06/2021-613264 in base alle quali ARPAE svolge “*i controlli antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti*”, mentre “*in tutti gli altri casi in generale si ritiene che la verifica, dove necessaria, sia di competenza del SUAP*”;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa "LPR SRL" (P.I. 00270530330), con sede legale in Strada Rivasso n. 37, comune di Agazzano (PC), per l'attività di "produzione di parti meccaniche per autovetture" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno, Loc. Cattagnina, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE:

- la determinazione dirigenziale n. DET-2025-698 del 29/09/2025 di assegnazione della dirigente ambientale Dott.ssa Claudia Salati al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza;
- la comunicazione prot. n. 194491 del 03/11/2025 con cui sono state delegate alla stessa le funzioni dirigenziali attinenti alle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA, DPR 59/2013);

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale della D.D. n. DET-AMB 2302 del 16/04/2025 - a favore della ditta "LPR SRL" (P.I. 00270530330), con sede legale in Strada Rivasso n. 37, comune di Agazzano (PC), per lo stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno, Loc. Cattagnina, relativamente all'attività di "produzione di parti meccaniche per autovetture", che comprende i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria (modifica sostanziale)	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Rumore (proseguimento senza modifiche)	<i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune
Acqua (proseguimento senza modifiche)	<i>lett. a)</i> Autorizzazione, allo scarico S2 costituito dall'unione di acque di prima pioggia e acque reflue domestiche in pubblica fognatura, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE

e che modifica la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB 2302 del 16/04/2025;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per i suddetti titoli abilitativi ambientali sono le seguenti:

- per la matrice "ARIA", oggetto della presente modifica sostanziale, sono contenute nell'Allegato 1 - *Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi* - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- per la matrice "Acqua", per la quale è stato dichiarato il proseguimento senza modifiche, restano conseguentemente confermate tutte le condizioni e prescrizioni già impartite con la suddetta Autorizzazione (DET-AMB 2302 del 16/04/2025);

4. DI STABILIRE che, secondo quanto indicato dalla “Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità” di ARPAE (rif. P85008/ER Revisione 5 del 18/11/2024), in considerazione della prosecuzione senza modifiche per le matrici “impatto acustico” e “acque”, **è confermata la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale in quindici (15) anni dal 08/05/2025**, data del provvedimento di rilascio (prot. n. 10473), da parte del SUAP del Comune di Rottofreno, dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 2302 del 16/04/2025;

5. DI DARE ATTO che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli art. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

6. DI DARE ATTO altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Rottofreno per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

7. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
con delega delle funzioni per le
Autorizzazioni Uniche Ambientali
Dott.ssa Claudia Salati

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA																	
Rif. prat. Sinadoc 35729-25 (Attività istruttoria n. 9 del 19/01/2026)																	
"LPR SRL" (P.I. 00270530330)- Attività di "produzione di parti meccaniche per autovetture". Stabilimento in Comune di Rottofreno, Loc. Cattagnina																	
DESCRIZIONE																	
Dall'istanza emerge che: - la modifica proposta rientra in un progetto di miglioramento dell'ambiente di lavoro attraverso una riorganizzazione interna degli impianti, finalizzata all'ottimizzazione del processo produttivo e alla riduzione degli impatti ambientali. In particolare, la Ditta prevede la sostituzione e l'implementazione di alcuni impianti (forni di "cottura pastiglie"), mediante l'acquisizione di forni di ultima generazione, caratterizzati da migliori prestazioni produttive e da un minor impatto ambientale. Viene precisato che non sono previsti aumenti di capacità produttiva, né variazioni nei consumi di materie prime rispetto a quanto dichiarato nella precedente istanza; - l'intervento comporta la dismissione dell'attuale forno associato alle emissioni E29 ed E36 e l'installazione di n. 2 nuovi forni di ultima generazione, aventi le medesime caratteristiche di quello dismesso; - ad ognuno dei n. 2 nuovi forni saranno associate due emissioni in atmosfera derivanti rispettivamente dalla camera di cottura e dal bruciatore a metano associato. Le nuove emissioni avranno le seguenti sigle: - forno 1: emissione E55 (camera di cottura), E56 (bruciatore a metano) - forno 2: emissione E57 (camera di cottura), E58 (bruciatore a metano); - la ditta intende anche dislocare un impianto di verniciatura a polvere (emissioni E47 ed E48) rispetto alla situazione attuale. Tale ricollocazione non comporta variazioni impiantistiche e variazione degli impatti generati.																	
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO																	
Si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:																	
EMISSIONE N. E6 LAVATRICE TRITON <table> <tbody> <tr> <td>Portata massima</td> <td>950 Nm³/h</td> </tr> <tr> <td>Durata massima giornaliera</td> <td>8 h/g</td> </tr> <tr> <td>Durata massima annua</td> <td>220 gg/anno</td> </tr> <tr> <td>Altezza minima</td> <td>10 m</td> </tr> <tr> <td>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sostanze alcaline (esprese come Na₂O)</td> <td>5 mg/Nm³</td> </tr> </tbody> </table>		Portata massima	950 Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	8 h/g	Durata massima annua	220 gg/anno	Altezza minima	10 m	Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³				
Portata massima	950 Nm ³ /h																
Durata massima giornaliera	8 h/g																
Durata massima annua	220 gg/anno																
Altezza minima	10 m																
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:																	
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³																
EMISSIONE N. E7 LAVATRICE TRITON – BRUCIATORE P= 46 KW <table> <tbody> <tr> <td>Portata massima</td> <td>250 Nm³/h</td> </tr> <tr> <td>Durata massima giornaliera</td> <td>8 h/g</td> </tr> <tr> <td>Durata massima annua</td> <td>220 gg/anno</td> </tr> <tr> <td>Altezza minima</td> <td>10 m</td> </tr> <tr> <td>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>polveri</td> <td>5 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</td> <td>350 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</td> <td>35 mg/Nm³</td> </tr> </tbody> </table> Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%		Portata massima	250 Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	8 h/g	Durata massima annua	220 gg/anno	Altezza minima	10 m	Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		polveri	5 mg/Nm ³	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³	Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Portata massima	250 Nm ³ /h																
Durata massima giornaliera	8 h/g																
Durata massima annua	220 gg/anno																
Altezza minima	10 m																
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:																	
polveri	5 mg/Nm ³																
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³																
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³																
EMISSIONE N. E8 LAVATRICE TRITON – P= 35 KW <table> <tbody> <tr> <td>Portata massima</td> <td>180 Nm³/h</td> </tr> <tr> <td>Durata massima giornaliera</td> <td>8 h/g</td> </tr> <tr> <td>Durata massima annua</td> <td>220 gg/anno</td> </tr> <tr> <td>Altezza minima</td> <td>10 m</td> </tr> <tr> <td>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>polveri</td> <td>5 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</td> <td>350 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</td> <td>35 mg/Nm³</td> </tr> </tbody> </table>		Portata massima	180 Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	8 h/g	Durata massima annua	220 gg/anno	Altezza minima	10 m	Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		polveri	5 mg/Nm ³	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³	Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Portata massima	180 Nm ³ /h																
Durata massima giornaliera	8 h/g																
Durata massima annua	220 gg/anno																
Altezza minima	10 m																
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:																	
polveri	5 mg/Nm ³																
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³																
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³																

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E10 AREA MESCOLATORE IMPIANTO SILOS

Portata massima	8000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Filtro a tessuto	

EMISSIONE N. E11 AREA PRESSE

Portata massima	40000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Filtro a tessuto	

EMISSIONE N. E16 AREA PRESSE

Portata massima	40000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	5	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Filtro a tessuto	

EMISSIONE N. E19 SABBIATRICI

Portata massima	8000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Filtro a tessuto	

EMISSIONE N. E23 GRANIGLIATURA

Portata massima	7000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Filtro a tessuto	

EMISSIONE N. E24 VERNICIATURA DISCHI

Portata massima	14000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Filtro a tessuto	

EMISSIONE N. E25 ASCIUGATURA DISCHI

Portata massima	200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E26 RAFFREDDAMENTO DISCHI

Durata massima giornaliera	16	h/g
----------------------------	----	-----

Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m

EMISSIONE N. E28 PRESSATURA

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Filtro a tessuto

EMISSIONE N. E32 APPLICAZIONE COLLA ED ASCIUGATURA PASTIGLIE E GANASCE

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E37 ASPIRAZIONE POLVERI PRESSATURA

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	5 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Filtro a tessuto

EMISSIONE N. E38 ASPIRAZIONE CALORE PRESSATURA

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m

EMISSIONE N. E40 ASPIRAZIONE CALORE PRESSATURA NUOVA

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m

EMISSIONE N. E41 FORNO COTTURA PASTIGLIE NUOVO

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E42 BRUCIATORE A METANO COTTURA PASTIGLIE – P= 14 kW

Portata massima	200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E43 ASPIRAZIONE CALORE PRESSATURA

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m

EMISSIONE N. E44 BRUCIATORE A METANO VERNICIATURA DISCHI – P= 175 kW

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E45 PRESSATURA

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Filtro a tessuto

EMISSIONE N. E46 VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima	9350 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a tessuto

EMISSIONE N. E47 VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima	9350 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a tessuto

EMISSIONE N. E48 POLIMERIZZAZIONE VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E49 POLIMERIZZAZIONE VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E50 AREA RETTIFICHE

Portata massima	18700 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a tessuto

EMISSIONE N. E51 SGRASSATURA

Portata massima	600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Acido fosforico, fosfati e suoi composti inorganici (espressi come H3PO4)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E52 VERNICIATURA DISCHI

Portata massima	1700	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a tessuto	

EMISSIONE N. E53 ASPIRAZIONE CALORE PRESSATURA

Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m

EMISSIONE N. E54 ASPIRAZIONE CALORE PRESSATURA

Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m

EMISSIONE N. E55 FORNO COTTURA PASTIGLIE

Portata massima	2500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E56 BRUCIATORE A METANO COTTURA PASTIGLIE – P= 14 kW

Portata massima	200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E57 FORNO COTTURA PASTIGLIE

Portata massima	2500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E58 BRUCIATORE A METANO COTTURA PASTIGLIE – P= 14 kW

Portata massima	200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E1A GENERATORE D'ACQUA CALDA ALIMENTATO A METANO - IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=1412 KW

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2A GENERATORE D'ACQUA CALDA ALIMENTATO A METANO - IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=1412 KW

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E3A CALDAIA UFFICI ALIMENTATA A METANO - IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=205 KW

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E4A CALDAIA UFFICI ALIMENTATA A METANO - IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=27 KW

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E5A CALDAIA REPARTO PRODUTTIVO ALIMENTATA A METANO - IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=1130 KW

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E6A CALDAIA REPARTO PRODUTTIVO ALIMENTATA A METANO - IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=1130 KW

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g

Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E7A CALDAIA REPARTO PRODUTTIVO ALIMENTATA A METANO - IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=205 KW

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E1B – IMPIANTO PILOTA PER PROVE (BANCO DINAMOMETRICO) – EMISSIONE GIA' DICHIARATA DA GESTORE IN DEROGA EX COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06

EMISSIONI N. E2B, E3B, E4B, E5B, E6B – CAPPE DI ASPIRAZIONE PER ATTIVITÀ DI LABORATORIO – EMISSIONI GIA' DICHIARATE DA GESTORE IN DEROGA EX COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06

- 1) Deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere le emissioni diffuse. In particolare:
 - devono essere raccordate al mescolatore sia le tubazioni in entrata che quelle in uscita;
 - relativamente all'attività del nuovo impianto di "preparazione e verniciatura dischi" durante la fase di verniciatura (emissione E51) deve essere garantita, in direzione del fronte aspirante, una velocità di aspirazione non inferiore a 0,4 m/s;
 - l'aspirazione degli inquinanti deve essere garantita anche durante l'asciugatura dei pezzi, lo sgrassaggio e l'eventuale pulizia delle attrezzature utilizzata;
 - l'attività di verniciatura oggetto di dislocazione (E47), deve essere effettuata in direzione del fronte aspirante al fine di ottimizzare l'efficacia dell'impianto di abbattimento inoltre, la velocità di aspirazione non deve essere inferiore a 0,4 m/s;
- 2) Il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti pari a 20 kg/g ed un input annuo massimo di COV di 187 kg/anno, comprensivo della quota di COV correlata all'impiego dello sgrassante. Il consumo medio giornaliero e l'input annuo massimo di COV vanno calcolati sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al punto seguente;
- 3) I giorni di utilizzo ed i consumi mensili di prodotti vernicianti e sgrassanti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenute a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 4) **Entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione riferita all'anno precedente sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, sui consumi prodotti vernicianti, sgrassanti ed evidenziante l'input annuo di COV dell'intero stabilimento ed una stima dei COV complessivamente emessi; tale relazione deve essere tenuta a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 5) I camini di emissione autorizzati devono essere identificati in modo univoco (con scritta indelebile o apposita cartellonistica), e, con l'eccezione di E26, E38, E40, E43, E53, E54 E1B, E2B, E3B, E4B, E5B, E6B, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- 6) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse

verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- 7) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- 8) A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- 9) La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- 10) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- 11) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- 12) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 13) I monitoraggi da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E6, E10, E11, E16, E19, E23, E28, E32, E37, E38, E41, E45, E46, E47, E48, E49, E50, E51, E52, E55, E57, E1A, E2A, E5A ed E6A devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- 14) Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E24 e E25 il gestore può non effettuare monitoraggi periodici;
- 15) Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E7, E8, E42, E56, E58, E3A, E4A, ed E7A il gestore può non effettuare monitoraggi finalizzati alla determinazione di tali inquinanti essendo usato, come combustibile, gas naturale di rete (cd. Metano);
- 16) Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione di polveri e di ossidi di zolfo stabiliti per E1A, E2A, E5A ed E6A il gestore può non effettuare monitoraggi a tali parametri essendo usato, come combustibile, gas naturale di rete (cd. Metano), pertanto i monitoraggi potranno essere limitati alla determinazione della portata e degli inquinanti NO_x e CO;
- 17) Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 18) Per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);

umidità - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;

polveri: UNI EN 13284-1:2017;

ossidi di azoto: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);

monossido di carbonio: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);

ossidi di zolfo: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

metalli: UNI EN 14385:2004, ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 o US EPA Method 29;

acido cloridrico: UNI EN 1911:2010 o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2);

composti organici volatili (espressi come COT): UNI EN 12619:2013;

sostanze alcaline: Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401;

Acido fosforico, fosfati e suoi composti inorganici (espressi come H₃PO₄): Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25.8.2000 all. 2 per acido fosforico);

19) Per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;

20) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;

21) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;

22) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;

23) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;

24) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti dal gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;

25) I sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;

- 26) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- 27) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- 28) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- 29) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
- 30) In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpa SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi di messa a regime degli impianti generanti le emissioni E55 e E57 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti fissati ed

effettuati in **tre** giorni diversi, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

- 31) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- 32) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- 33) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

E' fatto salvo:

- che il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento 830/2015 e 878/2020;
- che l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale, rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro. L'aria dovrà essere ripresa lontano da fonti inquinanti in modo da garantire effettivamente l'immissione di aria pulita ed in modo tale da non compromettere l'efficienza di captazione degli impianti di aspirazione ed evitare altresì correnti per i lavoratori;
- che dovranno essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse e idonei DPI di protezione dell'udito;
- quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria acquisita al prot. Arpae n. n. 202609 del 14/11/2025.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.